


ASSTRI

ASSOMARE

Roma, 9 Aprile 2013
COS13107
SM

Oggetto: Costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto del mese di Marzo 2013, determinati ai sensi dell'art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero dei Trasporti, con delibera dell'8 Aprile 2013, ha provveduto ad aggiornare il dato dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo medio del gasolio registrato lo scorso mese di Marzo che è risultato pari a **1,694 €/l**, in diminuzione rispetto al mese di Febbraio quando era ammontato a **1,700 €/l**.

L'aggiornamento si applica ai trasporti effettuati nel mese di Aprile c.a.

Le tabelle ministeriali evidenziano in verde i costi chilometrici di esercizio, ed in celeste i costi chilometrici della subvezione tra imprese iscritte all'Albo (che, ricordiamo, sono ottenuti sottraendo dal costo di esercizio, i costi del primo vettore legati all'organizzazione).

In ogni caso, per comodità di consultazione, riportiamo una tabella riepilogativa dei costi minimi cd. generici (quindi, per i trasporti specifici eseguiti con veicoli di massa complessiva superiore alle 26 ton, rinviamo alla lettura delle singole tabelle ministeriali), validi per il corrente mese di Aprile per tutte le tipologie di peso.

Veicoli	101 – 150 km	151-250 km	251-350 km	351-500 km	Oltre 500 km
Fino a 3,5 t.	1,017 (0,09)	0,837 (0,09)	0,748 (0,08)	0,666 (0,07)	0,617 (0,06)
Da 3,5 a 7,5 t.	1,245 (0,14)	1,036 (0,11)	0,957 (0,10)	0,827 (0,09)	0,750 (0,08)
Da 7,5 a 11,5 t.	1,378 (0,15)	1,153 (0,13)	1,049 (0,12)	0,910 (0,10)	0,839 (0,09)
Da 11,5 a 26 t.	1,590 (0,17)	1,327 (0,15)	1,219 (0,14)	1,075 (0,13)	0,999 (0,12)
Oltre 26 t.	1,930 (0,21)	1,802 (0,20)	1,642 (0,19)	1,330 (0,15)	1,241 (0,14)

(*) in carattere **grassetto**, è indicato il costo minimo di esercizio comprensivo del costo di organizzazione. In carattere corsivo è riportato il costo di organizzazione che, in caso di subvezione, va sottratto dal costo minimo.

La delibera del Ministero è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.